



associazionecata
LA VOCE DEI TRANVIERI ROMANI

Comunicato 0010

Oggetto: Covid, tutele lavoratori fragili ed in quarantena. Aggiornamento

Ricordiamo a tutti gli iscritti che dal 1° gennaio 2022 l'indennità di malattia erogata dall'Inps per i soggetti in quarantena per contatto con positivo Covid e la permanenza domiciliare fiduciaria (che interessa le persone che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio) non è più riconosciuta.

Per gli eventi a cavallo tra il 2021 e il 2022, il pagamento dell'indennità di malattia o ricovero ospedaliero potrà avvenire solo per le giornate nel 2021, e in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili.

Con il messaggio 11 febbraio 2022, n. 679 l'INPS comunica che (a fondo pagina un estratto), per il 2022 non è possibile riconoscere le indennità economiche (retributiva e contributiva) per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori fragili (commi 1 e 2, articolo 26, DL n°18/2020) pertanto il medico non potrà emettere il relativo certificato di malattia (viene conseguentemente meno la possibilità di far tramutare detti giorni, in giorni di ferie come precedentemente comunicato).

Tutto questo a seguito della circolare emanata il 30 dicembre 2021 (DL n°229 del 30/12/2021) dal Consiglio dei Ministri di concerto col Ministero della Salute che prevede che la quarantena preventiva non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Inoltre, fino al 10° giorno successivo all'ultima esposizione al caso, a dette persone, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 ed effettuare solo qualora presentino sintomi, un test antigenico rapido o molecolare.

In sintesi, dal 1° gennaio 2022 per non vedersi ridurre sensibilmente il salario, i soggetti che sono entrati in contatto con un positivo Covid, devono far ricorso a permessi retribuiti o a giorni di ferie mentre ai genitori con figli in isolamento perché risultati positivi al virus, è concesso di assentarsi dal lavoro e beneficiare del congedo parentale riconosciuto al 50% fino al 31 marzo 2022.

Estratto:

<<[...] Per l'anno 2022 non è possibile il riconoscimento dell'indennità economica per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 del DL n°18 del 2020. [...] Per gli eventi a cavallo tra il 2021/22 il riconoscimento delle tutele in argomento [...] potrà essere assicurato nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5 art. n°26 del su citato DL come da ultimo modificato dall'art. 8, cm 1, let. B, del DL n° 196 del 2 ottobre 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n° 15 del 17/12/2021, per le sole giornate del 2021.>>

Il Presidente e il Direttivo

Roma 23/02/2022

coordinamento autonomo tutela autoferrotranvieri Sede legale: Via Indipendenza,1 00072 Ariccia (RM)

C.F. 97704040589 info@associazionecata.it, associazionecata@legalmail.it, associazionecata@gmail.com

Presidente Donarico Andrea Cell. 3393757840